

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 novembre 2019, n. 62

Comune di Mezzomerico (NO).

Ricorso ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Mezzomerico 5 luglio 2019, n. 13. Rigetto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

- che l'8 agosto 2019, mediante posta elettronica ordinaria è pervenuto ricorso protocollato con numero 00000052/2019 Vice Presidente Regione, privo della sottoscrizione e della relativa copia del documento di identificazione del ricorrente, presentato ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Mezzomerico 5 luglio 2019, n. 13 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva della variante parziale 2018 – ex art.17 - comma 5- L.R: 56/77 e ss.mm.ii.";
- che la legge regionale n. 56/1977, all'articolo 17, comma 7, attribuisce ai comuni la competenza ad approvare varianti parziali al piano regolatore, nei limiti quantitativi e qualitativi stabiliti nei commi 5 e 6;
- che l'articolo 17, comma 14, della legge regionale citata consente a chiunque di presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale per l'annullamento di tali varianti se i loro contenuti eccedono quelli stabiliti dalla legge;
- che la variante parziale di cui alla deliberazione consiliare 5 luglio 2019, n. 13 è stata approvata dal Comune di Mezzomerico con la procedura dell'articolo 17, comma 7, della legge regionale n. 56/1977.

Considerato che, pur in mancanza di una norma ad hoc che onera il proponente di un ricorso amministrativo o gerarchico a sottoscriverlo, non v'è dubbio secondo giurisprudenza amministrativa che debbano applicarsi i principi generali inerenti la sottoscrizione dell'atto amministrativo.

Valutato che è principio generale nel diritto amministrativo, che investe anche il campo dei ricorsi amministrativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, a prescindere dall'esistenza di una apposita norma ad hoc, secondo cui la sottoscrizione di un atto amministrativo costituisce un elemento essenziale dello stesso, in quanto rappresenta la volontà del suo autore di assumere il documento così come formato; pertanto, la mancanza della sottoscrizione, più che concernere un problema di imputazione della volontà, problema che si presenta nel caso di sottoscrizione illeggibile, investe piuttosto l'esistenza stessa della volontà di produrre l'atto in questione, come determinato;

tanto premesso,

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56;

dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.1-4046 del 17 ottobre 2016;

decreta

di rigettare, per la ragione esposta, il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Mezzomerico 5 luglio 2019, n. 13.

Avverso la presente decisione è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla comunicazione o dall'intervenuta piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Alberto Cirio